

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1978

Unificazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle finanze

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle linee programmatiche tracciate per i lavori della Commissione di studio per la revisione delle procedure e per la riforma delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione finanziaria, fra i problemi indilazionabili da affrontare è stato evidenziato quello relativo ad un nuovo ordinamento del personale finanziario. Si legge infatti nel Libro Bianco stampato dal Poligrafico dello Stato: « argomento sul quale la Commissione di studio dovrà anche soffermarsi è quello della realizzazione di un nuovo ordinamento del personale, problema questo che è intimamente connesso con quelli di ristrutturazione dell'Amministrazione e di revisione dei procedimenti... » e continua affermando: « È ovvio che da una soluzione ottimale di questo problema dipende anche il successo delle innovazioni che saranno proposte » ed ancora: « occorrerà perseguire gli obiettivi essenziali della unificazione dei ruoli omogenei e della istituzione dei ruoli unici, premesse basilari, queste, della mobilità intersettoriale e fra aree geografiche degli impiegati, mobilità di cui l'Amministrazione avverte una estrema necessità ».

È stata inoltre sottolineata l'esigenza di operare in tale settore con criteri omogenei per tutti i necessari accorpamenti di qualifiche e di adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire la salvaguardia di tutte le posizioni acquisite dal personale.

Il problema è stato lungamente dibattuto da qualificati funzionari e rappresentanti sindacali di estrazioni e di esperienze le più disparate e varie, tante estrazioni e tante esperienze, quanti sono i multiformi aspetti della attività amministrativa e sono state superate tantissime preconcepite posizioni professionali e di categorie esistenti nell'Amministrazione finanziaria, con l'unanime soddisfazione di tutti i membri della Commissione.

Durante il corso dei lavori, la Commissione non ha mancato di sottolineare che, anche la più perfetta delle ipotesi di riforma, tesa al potenziamento ed alla riqualificazione delle strutture dell'Amministrazione delle finanze, è destinata ad avere successo solo se si riuscirà ad ottenere una generale responsabilizzazione dei singoli impiegati, una precisa e puntuale qualificazione professionale

degli stessi e, quindi, un adeguato ordinamento del personale, senza con ciò volere indulgere a differenziazioni corporative o settoriali.

È stata da tutti posta in evidenza la necessità di invertire gli attuali rapporti quantitativi fra mansioni di ordine e funzioni di specializzazione tecnico-professionale. Si è affermato: « il reale e più immediato problema, tuttavia, riguarda i tempi e le modalità di attuazione dell'auspicato nuovo ordinamento del personale ».

La Commissione si è soffermata ripetutamente sulla indispensabilità dell'esigenza prioritaria di eliminare, intanto, le gravi disparità di trattamento determinatesi negli uffici finanziari a seguito dell'applicazione delle recenti norme per il riconoscimento delle mansioni e delle funzioni esercitate dal personale, nonché dei relativi titoli di studio. Esigenza che, se risolta, agevolerebbe la unificazione dei ruoli organici, oggetto del presente disegno di legge.

Sono state queste considerazioni che mi hanno spinto a presentare all'attenzione degli onorevoli senatori il disegno di legge n. 1150 relativo ad « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria ».

È, dunque, unanime convinzione che non si può affrontare il riordinamento delle strutture e delle procedure dell'Amministrazione delle finanze se non si risolve prima quello relativo al personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici.

In base all'attuale ordinamento, gli impiegati delle finanze, oltre ad essere divisi nelle carriere proprie dell'amministrazione statale, sono ripartiti in ragione dei diversi settori in cui è organizzata l'attività svolta, al centro ed in periferia, dagli uffici finanziari.

Tutti gli impiegati e gli operai del Ministero delle finanze sono distribuiti in ben 69 ruoli, ai quali va aggiunto il quadro ad esaurimento del personale proveniente dalle cessate gestioni delle Imposte di consumo.

Dodici sono i ruoli del personale della carriera direttiva, 17 quelli della carriera di concetto, 16 quelli della carriera esecutiva, uno

del personale del lotto, 14 della carriera ausiliaria, uno del ruolo speciale ad esaurimento ex GMA ed 8 i ruoli degli operai.

Appare chiaro come la esposta situazione di frantumazione dei ruoli organici costituisca uno dei motivi delle carenze riscontrabili nella funzionalità delle strutture amministrative su cui si fonda l'azione dell'Amministrazione finanziaria. Essa, infatti, rende estremamente difficile, se non impossibile, la mobilità del personale fra i vari settori e costituisce ostacolo pregiudiziale a qualsiasi ristrutturazione dell'organizzazione degli uffici finanziari, presso ciascuno dei quali prestano servizio impiegati che, per appartenere a ruoli separati, non sono, a parte il resto, utilizzabili legittimamente in altri settori di attività.

Sulla base di tali ed altre non meno importanti considerazioni, ritengo di dovere proporre col presente disegno di legge, all'esame degli onorevoli colleghi, la unificazione dei ruoli organici, nei limiti dell'attuale ordinamento del personale dello Stato.

Desidero richiamare la loro cortese attenzione sul fatto che il problema dell'unicità dei ruoli non è nuovo, nè recente nel campo delle ricerche e degli studi in materia di gestione del personale.

Nella relazione conclusiva della « Commissione per la revisione delle attribuzioni degli uffici provinciali e la semplificazione dei servizi » presieduta dal Consigliere di Stato Giuseppe Montemurri il problema è stato affrontato; già nel 1868, la Commissione parlamentare per la riforma dell'Amministrazione centrale e provinciale dello Stato (presieduta dall'onorevole Barboni) ebbe anch'essa a pronunciarsi diffusamente in favore dell'unificazione dei ruoli organici.

Per quanto riguarda la legislazione basta ricordare che in occasione del riordinamento del personale statale introdotto con le leggi delegate del 1956 e con il testo unico delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, era stata formulata una norma programmatica che postula l'unificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

ria (articolo 389 del detto decreto del Presidente della Repubblica).

La stessa legge 9 ottobre 1971, n. 825, all'articolo 11, nn. 3 e 4, ha previsto il riordinamento delle carriere e la loro eventuale fusione o soppressione « e » l'ampliamento « di ruoli organici », norma che, purtroppo, fino a questo momento è stata disattesa.

Ormai è troppo evidente la inderogabile esigenza di presentare all'attenzione del Parlamento un progetto di unificazione dei ruoli organici del personale degli uffici centrali e periferici. Va ripetuto che la unificazione dei ruoli è ritenuta non solo urgente ma prepedeutica rispetto a qualsiasi progetto di ristrutturazione degli uffici.

La Commissione ha esaminato la possibilità di ipotizzare, contestualmente alla unificazione stessa, una progressione di carriera, all'interno dei singoli organici, solamente economica e fondata sull'anzianità di servizio congiunta all'assenza del demerito.

Una tale soluzione potrebbe soddisfare, almeno in parte, talune delle esigenze e superare non pochi degli inconvenienti presenti nell'attuale ordinamento: così dicasi per la scarsa o addirittura inesistente differenza qualitativa di funzioni tra qualifiche diverse della stessa carriera; così dicasi per le obiettive discriminazioni di impiegati della stessa carriera (e, quindi, con uguali mansioni e funzioni), ma appartenenti a ruoli diversi; così dicasi per l'ingente lavoro richiesto agli uffici del personale dal sistema delle promozioni; così dicasi, infine per le difficoltà, superabili solo col decorso di un certo tempo, di operare la unificazione dei ruoli, facendo salvi i diritti alla progressione in carriera acquisiti dai singoli impiegati.

Sulla base delle accennate considerazioni, l'ordinamento delle carriere per « ruoli aperti » agevola senza dubbio l'unificazione dei ruoli organici e rende anche più facile la soluzione di molti degli inconvenienti presenti nell'attuale ordinamento, nonchè una successiva attuazione della qualifica funzionale, della quale anticipa talune importanti caratteristiche: unicità dei ruoli, articolazione dei gruppi di mansioni, progressione economica automatica, mobilità orizzontale

del personale, eccetera, secondo un certo piano di gradualità.

Escludo che il progetto del « ruolo aperto » possa costituire motivi di ulteriore ritardo per il nuovo ordinamento del personale statale, già concordato dalle organizzazioni sindacali col Governo.

Col progetto dei « ruoli aperti » si ha la non trascurabile innovazione dell'automatismo della progressione economica ed il suo sganciamento da quella cosiddetta « di carriera ».

I livelli retributivi sono lasciati identici, rispetto a quelli del vigente ordinamento le anzianità per la progressione economica tra le varie classi di stipendio vengono ristrutturate in modo da articolare i tempi di percorrenza di un arco complessivo di 18 anni, ossia 2 in meno (essendo il valore ed il divario dei livelli retributivi piuttosto inferiore) di quanti sono stati previsti in uno degli accordi ultimi Governo-sindacati per il personale della scuola.

Eccezione viene fatta solo per quanto riguarda gli operai ed il personale direttivo.

Per i primi non essendo possibile procedere alla unificazione delle qualifiche, fondate su un criterio di professionalità, viene introdotto un parametro terminale, per ciascuna categoria, pari all'attuale ultima classe di stipendio della categoria superiore. Il tempo di percorrenza dell'intero arco è elevato per tutte le categorie a 10 anni.

Per le qualifiche non dirigenziali della carriera direttiva non pare possibile il criterio dei 18 anni di percorrenza dell'intero arco retributivo, in quanto attualmente il tempo minimo per tutta la carriera (compresa la anzianità minima di 5 anni per la promozione da direttore di sezione a direttore aggiunto di divisione) aumenta ad un totale di 28 anni e 6 mesi, così come il presente disegno di legge prevede.

La commissione di studio, di cui ho già detto, ai lavori della quale si aggancia il presente disegno di legge, in ordine al problema dell'unificazione dei ruoli di ciascuna carriera, ha ritenuto che si debba adottare il criterio della più ampia fusione in ruoli unici di tutto il personale che svolge funzioni e mansioni omogenee o che, comun-

que, possa essere reclutato e gestito in maniera uniforme.

Nel prevedere le diverse unificazioni non viene tenuto conto delle denominazioni dei ruoli e delle qualifiche ma della effettiva utilizzazione (e, quindi, dei contenuti prevalenti di professionalità) di ciascun contingente di personale procedendo alle maggiori aggregazioni possibili, agevolando al massimo la mobilità intersettoriale degli impiegati e degli operai.

In base allo studio portato avanti dalla stessa Commissione non possono trovare possibilità di soluzione tanti problemi derivanti dall'ordinamento generale del personale dello Stato. Ciò, sia per la preoccupazione di non aprire il varco ad inevitabili reazioni a catena nelle restanti categorie di impiegati, sia per la necessità che il disegno di legge non comporti aggravii di spesa.

Non va a questo punto sottaciuta la necessità, da tutte le parti sottolineata, di pervenire all'inversione degli attuali rapporti fra il contingente del personale addetto a mansioni ausiliarie ed esecutive e quello degli impiegati che svolgono funzioni di concetto e direttive. Per buona parte di tali esigenze ho ritenuto di potere avanzare proposte concrete col disegno di legge n. 1150, già assegnato alla 6ª Commissione permanente e del quale ho già detto.

È doveroso, però, chiarire che un quadro completo delle esigenze del personale del Ministero delle finanze potrà essere presentato allorquando il Governo si deciderà, mantenendo gli impegni assunti con il Paese e con tutte le forze politiche e sindacali, a presentare il disegno di legge quadro per la riforma delle strutture centrali e periferiche del Ministero, superando grosse spinte che pervengono dall'interno e dall'esterno tendenti a bloccare ogni iniziativa.

Spinte, non si dimentichi, che provengono da forze palesi ed occulte, chiaramente identificate, le quali non fanno che tradire non solo gli interessi dei lavoratori ma anche e soprattutto quelli del Paese.

Per intanto, però, il disegno di legge n. 1150 ed il presente, se andranno in porto, potranno

rappresentare un primo deciso passo avanti a rendere più efficiente l'amministrazione finanziaria, agevolare la lotta all'evasione fiscale, nel quale settore nulla o poco si è fatto, e soprattutto a creare le premesse per eliminare i potentati che esistono all'interno dell'amministrazione finanziaria, che nulla lasceranno d'intentato perchè la situazione cambi gattopardescamente. Non dimenticherò mai l'affermazione fattami in una particolare circostanza da un ex direttore generale del Ministero delle finanze, che ai suoi tempi, e non solo allora, contava moltissimo: « Lei non porterà avanti la riforma dell'amministrazione; prima di lei tanti hanno tentato e non ci sono riusciti »!

In questa affermazione c'era tutto un programma che ha avuto i suoi primi frutti e che si tenterà di portare avanti, se sarà necessario, anche bloccando ogni attività dell'amministrazione. Il Paese ed il Parlamento hanno il diritto di conoscere anche queste cose!

L'articolo 1 si propone di unificare i vari ruoli di personale della carriera direttiva che svolge funzioni amministrative.

Nell'unico ruolo viene compreso il personale direttivo del Ministero, incluso quello ispettivo della finanza locale, il corrispondente personale delle intendenze di finanza, nonché quello delle amministrazioni periferiche delle dogane, delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, quest'ultimo attualmente ripartito nei distinti ruoli degli uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari. Inoltre, tenendo conto della prevista unificazione ed integrazione dei servizi a tutti i livelli, in tale unico ruolo vanno comprese anche le qualifiche e le funzioni dirigenziali relative ai cosiddetti « ruoli tecnici »; ciò in quanto ritengo che se pure le funzioni dirigenziali hanno una spiccata natura amministrativa prescindano, in definitiva, da specifici contenuti professionali e sono riconducibili ad unità.

La tabella I descrittiva del nuovo ruolo unificato, comprende tutte le qualifiche dirigenziali esistenti nel Ministero delle finanze.

Con gli articoli da 2 a 5 si propone l'unificazione dei ruoli di tutto il personale della carriera di concetto in quattro distinti ruoli di personale amministrativo, personale contabile, personale tecnico e di personale di meccanografia.

Nell'esaminare i problemi del personale contabile, attualmente presente negli uffici di dogana, delle imposte di fabbricazione, delle imposte dirette e, con denominazione di cassieri, negli uffici del registro ed IVA, le esigenze future, in presenza anche delle profonde modifiche introdotte nel sistema di riscossione delle imposte dirette e dell'IVA, fanno prevedere che sarà necessario disporre di personale contabile ad alta specializzazione per essere adibito, prevalentemente, alla tenuta delle scritture contabili, alla formazione di documenti contabili di spesa, oltre che ai residui servizi di cassa direttamente gestiti dall'amministrazione finanziaria sia nell'ipotizzato ufficio unificato di riscossione, sia nelle ricevitorie degli uffici di dogana.

Per tali considerazioni il ruolo unificato di tale personale viene lasciato separato, anzichè fonderlo con quello amministrativo.

La stessa cosa non può dirsi per il personale contabile delle imposte dirette, il quale essendo destinato a svolgere funzioni prevalentemente amministrative, inerenti lo accertamento, deve essere inquadrato tra il personale amministrativo della carriera di concetto di cui al ruolo unificato dell'articolo 2.

Non si considera possibile l'unificazione del ruolo tecnico del catasto (geometri) e di quello degli UTIF (periti tecnici industriali); pertanto, per effetto dell'articolo 5, i ruoli stessi restano invariati, ed il secondo, in considerazione della proposta di trasformare gli uffici periferici delle dogane e delle imposte di fabbricazione, è giusto che sia trasformato in ruolo ad esaurimento.

Con l'ultimo comma dell'articolo 5, poi, si propone l'istituzione del ruolo tecnico della carriera di concetto dei laboratori unici delle dogane; ciò sia per soddisfare un'esigenza da tempo avvertita e diretta a rendere più snella e più funzionale l'attività di quegli uffici, sia in considerazione della mole sem-

pre crescente di lavoro che fa carico agli accennati laboratori, incaricati, sempre più di frequente, di eseguire analisi chimiche da parte di organi e amministrazioni dello Stato diversi dagli uffici finanziari (droga, sofisticazioni alimentari, ecc.).

L'articolo 6 prevede l'unificazione dei ruoli ad esaurimento derivanti dai tronconi del personale di concetto delle ex carriere speciali; ciò al fine di estendere anche alle poche unità di personale ancora in servizio in tali ruoli, i benefici della progressione economica automatica.

Con gli articoli 7, 8 e 9 si intende provvedere all'unificazione di tutto il personale della carriera esecutiva in soli tre distinti ruoli organici; personale amministrativo, personale tecnico e personale di meccanografia.

Nel primo ruolo (personale amministrativo) si prevede l'aggregazione del personale esecutivo di tutti i rami dell'amministrazione finanziaria, compresi quelli i cui ruoli attuali presentano qualche carattere atipico o assimilabile ai ruoli del personale tecnico, quali gli ufficiali delle dogane e dell'UTIF, il capo dell'ufficio cifra e telegrafo del Ministero ed il traduttore del catasto.

Tale proposta trova fondamento sia nella affinità delle mansioni, aventi comunque carattere amministrativo, sia nell'esigenza di agevolare al massimo la mobilità del personale in parola fra tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Nell'affrontare il problema specifico del personale da adibire ai servizi di copia, come da concorde parere della commissione di studio, atteso che tale mansione non è di poca rilevanza al fine del buon andamento dei servizi e che presenta caratteristiche di particolare gravosità per chi la esplica, ritengo di dover evitare che essa venga svolta istituzionalmente e permanentemente dal personale assunto appositamente per essa, e quindi non credo che si debba accogliere la proposta di istituire la qualifica di « coadiutore dattilografo » prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ritengo utile e produttivo prevedere « l'esaurimento » della qualifica di operatore

tecnico perchè non corrispondente alle mansioni di natura amministrativa attualmente svolte ed il graduale passaggio alla normale qualifica di « coadiutore » della relativa dotazione organica.

All'articolo 15, norma riguardante le attribuzioni per il personale esecutivo, viene disposta la generalizzazione del servizio copia nei riguardi di tutto il personale del ruolo unificato della carriera esecutiva.

Precisa la ripetuta commissione di studio che ciò va fatto in previsione di una diversa organizzazione del lavoro, in cui venga superata la « parcellizzazione » delle mansioni sostituendo la divisione per blocchi di attribuzioni e competenze all'interno dei quali ciascun impiegato svolga contemporaneamente ed alternativamente tutte le mansioni proprie della qualifica di appartenenza (registrazioni, archivio, redazione di atti semplici, copia, spedizione, ecc.).

Nel ruolo del personale tecnico, il disegno di legge prevede l'aggregazione di tre categorie del personale della carriera esecutiva: quello del catasto (assistenti e disegnatori), quello del demanio (assistenti idraulici) e quello dei laboratori chimici (preparatori); ciò, sia per unificare le procedure di reclutamento, sia per favorire la mobilità inter-settoriale del personale.

Con gli articoli 10 e 11 del disegno di legge è prevista l'unificazione di tutto il personale della carriera ausiliaria, distinguendo quello amministrativo da quello tecnico.

Fra il primo vengono incluse le visitatrici doganali, il cui ruolo è attualmente strutturato senza alcuna prospettiva di carriera né giuridica, né economica. Tale personale femminile continuerà ad essere reclutato con separati concorsi, ma verrà inquadrato nel ruolo comune a tutti gli impiegati della corrispondente carriera, condividendone a pieno titolo il trattamento giuridico e retributivo.

Per quanto riguarda il personale tecnico della carriera ausiliaria, non si ritiene di istituire uno specifico ruolo per gli autisti. Ciò, sia per non creare un'ulteriore categoria di personale, sia in considerazione del fatto che la vigente normativa (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 1077), consente di utilizzare per la guida degli automezzi tutto il personale ausiliario.

Nel ruolo tecnico di tale categoria di impiegati, di conseguenza, viene prevista la fusione degli organici degli agenti tecnici (già riguardante tutti gli uffici finanziari) e di quelli dei commessi tecnici dei laboratori chimici. Il personale ausiliario tecnico (bollatori) degli uffici del registro, invece, va a fare parte del ruolo amministrativo, atteso il venire meno della mansione specifica della bollatura degli atti, e quindi la utilizzazione di tali impiegati nelle mansioni ordinarie della carriera di appartenenza.

Per gli operai, con l'articolo 12, viene proposta la creazione di un ruolo unico per le categorie per le quali non sussiste alcuna ragione di separazione dei ruoli.

In ordine alle funzioni ed alle mansioni del personale, salvo specifiche precisazioni, esse sono indicate in maniera non particolareggiata, essendo sufficiente allo scopo la normativa di carattere generale (decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 28 dicembre 1970, n. 1077, 30 giugno 1972, n. 748).

Per il personale amministrativo della carriera esecutiva viene adottato, come in precedenza ho detto, un criterio di generalità che includa tutte le mansioni previste dall'attuale ordinamento. Le disposizioni relative alle funzioni ed attribuzioni sono contenute negli articoli dal 13 al 17.

Argomento molto dibattuto dalla commissione è stato quello del titolo di studio.

Dall'articolo 18 al 21, il disegno di legge indica i titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli unificati delle diverse carriere. In genere viene confermato il vigente ordinamento, in armonia con l'orientamento generale in materia di estendere al massimo la validità del titolo richiesto per l'accesso alle carriere di concetto.

Così, mentre per il ruolo amministrativo deve valere qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché conseguito a seguito di un corso di cinque anni, per il ruolo dei contabili oltre al tradizionale diploma di ragioniere e perito commerciale, debbono essere previsti anche quelli

rilasciati da scuole di recente istituzione, ma equipollenti al primo.

Si consente così all'amministrazione finanziaria di operare il reclutamento del personale da una più vasta platea di giovani e si accolgono le richieste avanzate da tempo da più parti, e principalmente dal Ministero della pubblica istruzione, giustamente preoccupato di dare uno sbocco occupazionale ai giovani diplomati negli istituti di moderna formazione.

Per la carriera ausiliaria tecnica, infine, viene prevista, agli articoli 20 e 21, la facoltà per l'amministrazione di richiedere, ove si debba reclutare personale da adibire anche a mansioni di guida degli automezzi, il possesso della patente automobilistica.

L'articolo 22 contiene una norma definitiva diretta a disciplinare la progressione economica per classi di stipendio collegate all'anzianità senza demerito.

L'articolo 23 riguarda la disciplina transitoria per l'inquadramento nei ruoli unificati del personale in servizio (dove mantiene *ad personam* l'attuale qualifica) e l'attribuzione allo stesso del trattamento economico sulla base di quello già in godimento all'atto dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 25 è inteso a sanare una situazione anomala, ossia una disparità di trattamento esistente nei confronti dell'analogo personale non di ruolo nei riguardi degli

impiegati ed operai provenienti dall'ex SETAF.

L'articolo 26, infine, accentra presso una unica Direzione generale (quella degli affari generali e del personale) la gestione di tutto il personale, demandando al consiglio di amministrazione ed al Ministro il compito di fissare annualmente i contingenti da assegnare ai singoli servizi.

Non formano oggetto del presente disegno di legge di unificazione dei ruoli del personale finanziario, per la natura specifica della loro condizione giuridica e per le difficoltà di equiparazione al restante personale, tre categorie di impiegati: i ricevitori ed aiuto ricevitori del lotto; il personale del ruolo speciale ad esaurimento già dipendente dall'ex Governo militare alleato di Trieste; il personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo.

Per il problema del personale del lotto mi riprometto di porre all'attenzione degli onorevoli senatori altro apposito disegno di legge.

Onorevoli senatori, nel concludere e chiedere la vostra cortese urgente attenzione, che sono certo non potrà venire meno, desidero precisare che per l'esercizio finanziario in corso non è previsto alcun maggior onere, in quanto il personale che viene inquadrato nei ruoli unificati, in base al terzo comma dell'articolo 23 del disegno di legge, mantiene il trattamento economico attuale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Unificazione dei ruoli delle
carriere direttive)*

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella I allegata alla presente legge:

1) ruolo del personale amministrativo delle carriere direttive dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 3 giugno 1976, sostitutivo della tabella I annessa al decreto interministeriale 29 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) ruolo del personale ispettivo per i servizi della finanza locale, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 3 giugno 1976, sostitutivo della tabella I annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

3) ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di cui alla tabella I annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

4) ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — personale amministrativo delle dogane —, di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 3 giugno 1976, sostitutivo della tabella V annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

5) ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397;

6) ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — uffici del registro ed ispettorati compartimentali — di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397;

7) ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — conservatorie dei registri immobiliari — di cui alla tabella VI annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

8) ruolo degli statistici delle carriere direttive dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di cui alla tabella I annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

9) ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella III annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

10) ruolo della carriera direttiva della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — personale tecnico dei laboratori chimici — di cui alla tabella IV annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

11) ruolo della carriera direttiva della amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — di cui alla tabella IV annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il Ministro delle finanze provvederà ad approvare, con proprio decreto, le nuove tabelle organiche dei ruoli di cui al precedente comma.

Art. 2.

(Unificazione dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella II allegata alla presente legge:

1) ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, di cui alla tabella VIII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo del personale amministrativo-contabile della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella IX annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo del personale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, di cui alla tabella VII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

4) ruolo dei contabili della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui alla tabella XI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

5) ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397;

6) ruolo della carriera di concetto — personale degli uffici del registro — di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397;

7) ruolo della carriera di concetto — personale delle conservatorie dei registri immobiliari — di cui alla tabella XII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

(Unificazione dei ruoli del personale contabile della carriera di concetto)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella III allegata alla presente legge:

1) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — contabili doganali — di cui alla tabella X annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — di cui alla tabella X annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette sugli affari — carriera degli uffici del registro — di cui all'allegato 6 al decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 4.

(Unificazione dei ruoli del personale di meccanografia della carriera di concetto)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella IV allegata alla presente legge:

1) ruolo del personale di meccanografia della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indi-

rette, di cui alla tabella C allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

2) ruolo della carriera di concetto per i servizi meccanografici, di cui al quadro 2 allegato alla legge 15 giugno 1965, n. 703, modificato dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 5.

(Ruoli tecnici della carriera di concetto)

Il ruolo della carriera di concetto — personale tecnico — dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali ed il ruolo della carriera di concetto — personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte di fabbricazione, di cui rispettivamente, alle tabelle IX e X annesse al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle V e VI allegate alla presente legge.

È istituito il ruolo del personale di cui alla Tabella VII allegata alla presente legge.

Art. 6.

(Ruoli ad esaurimento)

I seguenti ruoli ad esaurimento sono unificati in quello di cui alla tabella VIII allegata alla presente legge:

1) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — controllori di dogana — di cui alla tabella X annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trasformato in ruolo ad esaurimento per effetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

2) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette — procuratori — di cui alla tabella XI annessa al decreto interministeriale

15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trasformato in ruolo ad esaurimento per effetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

3) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — procuratori degli uffici del registro — di cui alla tabella XII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trasformato in ruolo ad esaurimento per effetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Art. 7.

(Unificazione dei ruoli del personale amministrativo della carriera esecutiva)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella IX allegata alla presente legge:

1) ruoli del personale addetto agli uffici e all'ufficio cifra e telegrafo delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, di cui alla tabella XIV annessa al decreto interministeriale 8 febbraio 1972, sostitutiva di quella annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo delle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — personale di archivio dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette — di cui alla tabella XVII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo del personale addetto agli uffici della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1975,

emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397;

4) ruolo delle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — personale degli uffici del registro — di cui alla tabella XIX annessa al decreto interministeriale 8 febbraio 1972, sostitutiva di quella annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

5) ruolo delle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — personale delle conservatorie dei registri immobiliari — di cui alla tabella XIX annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

6) ruolo delle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — personale delle dogane — di cui alla tabella XVII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

7) ruolo del personale delle carriere esecutive delle dogane ed imposte indirette — personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — di cui alla tabella XVII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La qualifica di operatore tecnico, prevista nei ruoli di cui ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma del presente articolo, è trasformata, nel ruolo unificato dal comma stesso, in qualifica ad esaurimento.

In corrispondenza con le vacanze che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, si determineranno nella predetta qualifica ad esaurimento, verrà aumentata di altrettanti posti la dotazione organica della qualifica di coadiutore prevista nella tabella IX allegata alla presente legge.

Art. 8.

(Unificazione dei ruoli del personale tecnico delle carriere esecutive)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella X allegata alla presente legge:

1) ruolo della carriera esecutiva della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali — personale tecnico — di cui alla tabella XV annessa al decreto interministeriale 8 febbraio 1972, sostitutiva di quella annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, di cui alla tabella XVI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo delle carriere esecutive della amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette — di cui alla tabella XVIII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 9.

(Unificazione dei ruoli del personale di meccanografia della carriera esecutiva)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella XI allegata alla presente legge:

1) ruolo del personale di meccanografia delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, di cui alla tabella XIV annessa al decreto del Ministro delle finanze dell'8 febbraio 1972, sostituita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

2) ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella XV allegata al decreto del Ministro delle finanze dell'8 febbraio 1972, modificata dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

3) ruolo del personale di meccanografia delle carriere esecutive dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette, di cui alla tabella C allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

4) ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui alla tabella XVIII annessa al decreto del Ministro delle finanze dell'8 febbraio 1972, sostituita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, e modificata dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

5) ruolo delle carriere esecutive della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari — personale di meccanografia degli uffici del registro e degli uffici IVA — di cui alla tabella XIX annessa al decreto del Ministro delle finanze dell'8 febbraio 1972, sostituita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, e modificata dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

6) ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici, di cui al quadro 3 allegato alla legge 15 giugno 1965, n. 703, modificato dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 10.

(Unificazione dei ruoli del personale della carriera ausiliaria)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella XII allegata alla presente legge:

1) ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, di cui alla tabella XXI annessa al decreto

interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella XXII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo della carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali, di cui alla tabella XXIII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4) ruolo della carriera ausiliaria della amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette — personale delle dogane — di cui alla tabella XXIV annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

5) ruolo delle visitatrici doganali, di cui alla tabella XXIV annessa al decreto interministeriale 15 giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

6) ruolo delle carriere ausiliarie della amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — di cui alla tabella XXIV annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

7) ruolo della carriera ausiliaria della amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui alla tabella XXV annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

8) ruolo delle carriere ausiliarie della amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — personale degli uffici del registro — di cui alla tabella XXVI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

9) ruolo delle carriere ausiliarie della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari — personale delle conservatorie dei registri immobiliari — di cui alla tabella XXVII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

10) ruolo delle carriere ausiliarie dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — personale tecnico — di cui alla tabella XXVI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

11) ruolo della carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici, di cui alla tabella XXVII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

(Unificazione dei ruoli del personale tecnico delle carriere ausiliarie)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella XIII allegata alla presente legge:

1) ruolo del personale tecnico — addetto agli uffici finanziari — delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, di cui alla tabella XXI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo delle carriere ausiliarie della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — personale dei laboratori chimici — di cui alla tabella XXIV annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo ad esaurimento delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza — personale del soppresso servizio tecnico agrario — di cui

alla tabella XXI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

(Unificazione dei ruoli degli operai)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella XIV allegata alla presente legge:

1) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione centrale, di cui alla tabella I annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

2) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella II annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

3) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica del demanio, di cui alla tabella III annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

4) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione — di cui alla tabella IV annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

5) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — dogane — di cui alla tabella IV annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

6) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, di cui alla tabella V annessa al decreto interministeria-

le 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

7) ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici, di cui alla tabella C allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

8) ruolo del personale operaio del Corpo della guardia di finanza, di cui alla tabella VI annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 13.

(Funzioni del personale della carriera direttiva)

Il personale appartenente al ruolo unificato di cui al precedente articolo 1 ed in possesso della qualifica di consigliere od equiparata svolge le attribuzioni previste dal primo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale con qualifica di direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione o equiparate svolge, negli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, le attribuzioni previste dall'articolo 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Il personale appartenente ai ruoli sostituiti con il secondo comma del precedente articolo 1 continua a svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Art. 14.

(Attribuzioni del personale di concetto)

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 2 della presente legge svolge, negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze, le attribuzioni di natura am-

ministrativa previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 3 della presente legge svolge, negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze, le attribuzioni di natura contabile e quelle inerenti ai servizi di cassa.

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 4 della presente legge svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile inerenti ai servizi meccanografici negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze.

Il personale appartenente ai ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 5 della presente legge svolge le funzioni proprie delle qualifiche di appartenenza rispettivamente negli uffici dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali e negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il personale appartenente al ruolo istituito con il secondo comma dell'articolo 5 della presente legge svolge compiti di natura tecnica propri della carriera di concetto ed inerenti ai servizi d'istituto dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Il personale appartenente al ruolo unificato ad esaurimento di cui all'articolo 6 della presente legge svolge le funzioni proprie della carriera di concetto previste dagli ordinamenti degli uffici periferici delle dogane ed imposte indirette, delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art. 15.

(Attribuzioni del personale esecutivo)

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera esecutiva, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolge, negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze, le attribuzioni di natura amministrativa e quelle di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, previste dall'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera esecutiva, di cui all'articolo 8 della presente legge, svolge i compiti di natura tecnica propri della carriera di appartenenza ed inerenti ai servizi d'istituto degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, degli uffici periferici dell'amministrazione del demanio, nonché dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera esecutiva di cui all'articolo 9 della presente legge è addetto agli apparati meccanografici ed alle operazioni esecutive inerenti ai servizi meccanografici degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze.

L'articolo 258 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Art. 258. - (*Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo*). — Le mansioni di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze, sono conferite, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva della amministrazione delle finanze con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera ».

Le mansioni di traduttore del catasto e dei servizi tecnici erariali sono conferite a seguito di apposito concorso pubblico. Il vincitore viene nominato in ruolo con la qualifica di coadiutore e con il trattamento economico iniziale del parametro 183.

Art. 16.

(*Mansioni del personale ausiliario*)

Il personale appartenente ai ruoli unificati della carriera ausiliaria di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge svolge, negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze, le mansioni previste dal-

l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale con la qualifica di visitatrice doganale è addetto alle mansioni di natura specifica indicate dall'ordinamento dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette.

Art. 17.

(Mansioni del personale operaio)

Il personale operaio del ruolo unificato di cui all'articolo 12 della presente legge svolge, negli uffici, nei magazzini e nelle officine dell'amministrazione delle finanze, le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, secondo quanto stabilito con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Art. 18.

(Titoli di studio per i concorsi di ammissione ai ruoli della carriera direttiva)

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo unificato della carriera direttiva di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ed equiparate.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli indicati nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge è richiesto il titolo di studio previsto dall'ordinamento del Ministero delle finanze.

Art. 19.

(Titoli di studio per i concorsi di ammissione ai ruoli della carriera di concetto)

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 2 della presente legge è richiesto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, per il cui conseguimento sia prevista la frequenza di cinque anni di corso, ivi comprese le

eventuali classi di collegamento o integrative.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 3 della presente legge è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, oppure quelli di perito aziendale e corrispondente in lingue estere o di perito turistico.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 4 della presente legge è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, nonché di uno dei titoli di studio previsti dal n. 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 5 della presente legge sono richiesti, rispettivamente, i diplomi di geometra e di perito tecnico industriale.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto istituito con il secondo comma dell'articolo 5 della presente legge è richiesto il possesso del diploma di perito industriale chimico.

Art. 20.

(Titoli di studio per i concorsi di ammissione ai ruoli della carriera esecutiva)

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 21.

(Titoli di studio per i concorsi di ammissione ai ruoli della carriera ausiliaria)

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli unificati di cui agli articoli 10 e 11 della pre-

sente legge è richiesto il possesso del diploma di licenza elementare.

Oltre al titolo di studio di cui al precedente comma, per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo unificato di cui all'articolo 11 della presente legge può essere richiesto anche il possesso della patente di guida ad uso privato o ad uso pubblico di tipo C o superiore.

Art. 22.

(Progressione economica nelle carriere)

Nei ruoli unificati ed istituiti dalla presente legge le classi di stipendio successive alla prima sono attribuite con decorrenza giuridica ed economica dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito indicati nelle singole tabelle, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali di stipendio. Si applicano il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 23.

(Norma di inquadramento del personale in servizio e di attribuzioni allo stesso delle classi di stipendio)

Gli impiegati e gli operai in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli indicati negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge sono inquadrati nei nuovi ruoli, nei quali ciascuno di essi mantiene, a titolo personale, la qualifica di cui è in possesso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento nei ruoli viene effettuato in base alla qualifica di appartenenza nel ruolo di provenienza; a parità o in caso di corrispondenza di qualifica, l'inquadramento è disposto sulla base dell'anzianità complessiva di carriera e, in caso di parità di tale anzianità, in base all'anzianità complessiva di servizio, oppure, in mancanza, in ragione dell'età di ciascun impiegato od operaio.

L'inquadramento di cui ai precedenti commi viene effettuato attribuendo a ciascun impiegato ed operaio la classe di stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge; ai fini della successiva progressione economica, viene computata per intero l'anzianità che ciascun impiegato ed operaio possiede nella rispettiva classe di stipendio.

Gli impiegati in possesso, rispettivamente, della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo e di traduttore del catasto e dei servizi tecnici erariali vengono inquadrati nel ruolo unificato di cui al precedente articolo 6 ed agli stessi è attribuito il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conservando, ai fini dell'ulteriore progressione economica, l'anzianità maturata nella relativa classe di stipendio.

Art. 24.

*(Personale dell'amministrazione centrale -
Diritto alla sede)*

Gli impiegati appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai ruoli di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 1, possono essere destinati a prestare servizio in uffici periferici dell'amministrazione delle finanze soltanto previo il loro esplicito consenso.

Art. 25.

*(Inquadramento in ruolo
del personale già SETAF)*

Il personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli uffici dell'amministrazione delle finanze, è inquadrato, secondo il titolo di studio posseduto e le mansioni svolte, in uno dei ruoli unificati di cui ai precedenti articoli, a decorrere, agli effetti giuridici ed economici, dal compimento di tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione delle finanze.

Art. 26.

(Gestione del personale)

Fino a quando non entrerà in vigore la nuova disciplina legislativa riguardante l'ordinamento degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, gli atti inerenti l'amministrazione del personale di cui alla presente legge sono attribuiti alla competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero stesso, che vi provvede anche attraverso il decentramento delle relative attribuzioni.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio d'amministrazione, vengono annualmente determinati i contingenti di personale da assegnare ai diversi servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, compresi quelli delle segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della segreteria della commissione centrale tributaria.

TABELLA I

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale amministrativo

Livello di funzione o parametro di stipendio	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale.....	11	Direttore generale	11
			Vice direttore generale	11
			Ispettore generale dell'Amministrazione centrale e consigliere ministeriale agg.	54 (a)
			Ispettore generale per i servizi della finanza locale	2
			Ispettore generale delle Intendenze di finanza.....	4
			Direttore dell'Ufficio studi e ricerche di informatica	1
			Coordinatore dei servizi statistici	1
D	Dirigente superiore ...	244	Intendente	94
			Direttore U.C.R.	1
			Direttore U.T.C.D.	1
			Capo compartimento doganale o ispettore generale di dogana	17
			Capo compartimento imposte dirette ..	21
			Ispettore generale imposte dirette	2
			Capo compartimento tasse e imposte indirette sugli affari	21
			Ispettore generale delle tasse e imposte indirette sugli affari	4
			Conservatore dei registri immobiliari nelle sedi più importanti	10
			Direttore di divisione presso la amministrazione centrale e vice consigliere ministeriale	100
			Ispettore capo per i servizi della finanza locale	2
			Vice consigliere ministeriale per i servizi dell'informatica, ispettore capo, direttore di centro informativo, direttore di divisione statistica	5
			Intendente aggiunto nelle sedi più importanti	60
E	Primo dirigente	608	Titolare di circoscrizione doganale e ispettore capo delle dogane	95
			Direttore di ufficio imposte e nelle sedi più importanti e ispettore capo delle imposte dirette	165
			Direttore di ufficio IVA e registro più importanti e ispettore capo delle Tasse e ii.ii.aa.	162
			Conservatore dei registri immobiliari ..	18
		863		

(a) Di cui uno per la direzione dei servizi amministrativi del comando generale della Guardia di finanza.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : TABELLA I

Parametri	Anni di per- correnza	QUALIFICA	Posti di qualifica
530	—		
487	7		
455	5		
426	5		
387	2	Vice dirigente o ispettore	11.047 (b)
307	5		
257	4		
190	6 mesi		

QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

— Ispettore generale, ispettore compartimentale e direttore capo N. 357

— Direttore di divisione, ispettore capo e direttore di 1ª classe » 354

(b) Di cui numero 2.988 indisponibili per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA II

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale amministrativo

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	4	Segretario	3.702
297	4		
255	4		
218	4		
178	4		
160	2		

TABELLA III

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale contabile

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	Contabile	2.276
297	4		
255	4		
218	4		
178	4		
160	2		

TABELLA IV

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale meccanografia

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	Perito meccanografo	318
302	4		
260	4		
227	4		
188	4		
160	2		

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA V

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici erariali

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	Geometra	2.826
302	4		
260	4		
227	4		
188	4		
160	2		

TABELLA VI

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	Procuratore	572
302	4		
260	4		
227	4		
188	4		
160	2		

TABELLA VII

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	Perito chimico	95
302	4		
260	4		
227	4		
188	4		
160	2		

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA VIII

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo ad esaurimento

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	} Procuratori	(a)
302	4		
260	4		
227	4		
188	4		
160	2		

(a) Non si indica la dotazione, per la natura ad esaurimento del ruolo.

TABELLA IX

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale amministrativo

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
245	—	} Coadiutore	11.427 (a)
213	4		
183	4		
163	2		
133	4		
120	2		
245	—	} Operatore tecnico (b) e ufficiale di dogana	3.417
218	4		
188	4		
168	4		
143	4		
128	2		
			14.844

(a) Di cui 1 posto con mansioni di capo ufficio cifra e telegrafo ed 1 posto con mansioni di traduttore del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(b) Qualifica ad esaurimento (n. 1.704 posti).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA X

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale tecnico addetto al catasto, al demanio e ai laboratori chimici delle dogane

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
245	—	Assistente, disegnatore, assistente idraulico e preparatore chimico	4.805
218	4		
188	4		
168	4		
143	4		
128	2		

TABELLA XI

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale tecnico di meccanografia

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
245	—	Coadiutore meccanografo	10.303
218	4		
188	4		
168	4		
143	4		
128	2		

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XII

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale addetto agli uffici

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
165	—	} Commesso (a)	3.872
143	4		
133	4		
115	4		
100	2		

(a) Di cui n. 180 posti di visitatrice doganale.

TABELLA XIII

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale tecnico addetto agli uffici

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
165	—	} Agente Tecnico	376
143	4		
133	4		

TABELLA XIV

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE OPERAIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
230	—	} Capi operai	7
210	2		
210	—	} Operai specializzati	57
190	5		
165	5		
190	—	} Operai qualificati	72
173	4		
146	4		
129	2		
173	—	} Operai comuni	412
153	4		
133	4		
115	2		
			548